

STATUTO

TITOLO I

ART. 1

Il presente Statuto disciplina l'Associazione Nazionale Servizi Satellitari e Telematici, denominata "A.N.S.S.A.T.".

L'ANSSAT ha sede in Milano e la sua durata è a tempo indeterminato.

Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, servizi di vigilanza e assistenza sui mezzi di trasporto tramite centrali operative e con l'utilizzo di sistemi telematici e satellitari di localizzazione, nonché le imprese produttrici di hardware e software per la radiolocalizzazione.

ART. 2

L'ANSSAT non ha scopi di lucro. Inoltre non può avere vincoli con partiti politici ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. L'attività è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento di attuazione.

L'ANSSAT può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari.

ART. 3

L'ANSSAT, conscia che i suoi soci svolgono una importante funzione di tutela e assistenza dei mezzi di trasporto, dei beni trasportati e degli utilizzatori, si propone:

- a) la tutela degli interessi generali di categoria e la rappresentanza degli associati in ogni sede politica e istituzionale;
- b) la promozione e la formazione di una sensibilità pubblica sull'attività svolta dai soci;
- c) di assistere gli associati in ogni campo e con i mezzi a disposizione per contribuire alla crescita morale e materiale della categoria;
- d) di favorire lo studio e la realizzazione di iniziative dirette a determinare l'individuazione di standard a tutela degli utenti nonché per lo sviluppo corretto ed equilibrato dell'attività dei soci. Ciò anche al fine di contribuire ad una migliore produttività e alla razionalizzazione delle risorse, dei mezzi disponibili e dell'attività svolta;
- e) di sviluppare la solidarietà tra associati, nonché di attivare gli organi associativi per la composizione di controversie insorte tra gli associati nell'esplorazione dell'attività imprenditoriale;
- f) di promuovere lo sviluppo e la professionalità del personale delle imprese associate;
- g) di istituire marchi di qualità associativi;

- h) di promuovere, fra le aziende socie, le opportune iniziative per l'ottenimento di marchi di qualità certificati;
- i) di svolgere ogni altra attività deliberata dall'assemblea generale dei soci per la tutela, la rappresentanza e lo sviluppo degli interessi di categoria e per il perseguimento delle finalità dell'associazione stessa.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 4

Potranno essere associati all'ANSSAT le società e le aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1).

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile. La qualità di associato si acquista dalla data della delibera e comporta sia l'esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, sia l'osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi ANSSAT.

L'associato deve inoltre:

- a) comportarsi lealmente e correttamente in modo da non ledere gli interessi dei singoli associati e della categoria, nonché il prestigio di ANSSAT;
- b) non compiere atti di concorrenza sleale ai sensi delle leggi vigenti.

L'accertamento delle eventuali violazioni, su comunicazione di qualsiasi interessato, spetta al Consiglio Direttivo, che assumerà tutte le necessarie informazioni prima di deliberare o adottare provvedimenti nel rispetto dei principi del precedente art. 3) e ai fini dell'eventuale applicazione delle norme del successivo art. 5).

Resta impregiudicato, in ogni caso, il diritto degli interessati di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

L'associato esercita i diritti connessi con l'appartenenza all'ANSSAT solo se in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 5

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all'ANSSAT mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza del biennio di cui al successivo art. 24). La decadenza opera di diritto nei confronti dell'associato che ha cessato l'attività di cui all'art. 1) ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- a) non assolva gli obblighi contributivi dopo la messa in mora;
- b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto o derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi;
- c) abbia violato gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 4) terzo comma del presente statuto.

L'esclusione deve essere comunicata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi che l'hanno determinata, e l'associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO III DEGLI ORGANI

ART. 6

Gli organi dell'ANSSAT sono:

- 1) l'assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Consiglio dei Probiviri.

Più cariche possono essere ricoperte da una medesima persona, salvo l'incompatibilità della carica di Revisore con quelle previste ai precedenti punti 2 e 3.

Tutte le cariche sono gratuite eccezion fatta per le cariche ricoperte da persone estranee alle imprese facenti parte delle categorie degli associati.

ART. 7

L'assemblea dell'ANSSAT è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti dei contributi.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente; l'assemblea straordinaria è convocata nei casi contemplati dal presente statuto.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, e può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli associati, con l'obbligo di specificare l'ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo degli associati, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla

ricezione della richiesta; ove non si provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Collegio dei Probiviri.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata a mezzo di comunicazione da inviare almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo il caso d'urgenza per il quale la convocazione può essere fatta nel rispetto del termine minimo di preavviso di otto giorni e fermo restando il caso di scioglimento dell'ANSSAT di cui al successivo art. 28).

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno anche essere previste per la stessa data.

ART. 8

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli associati ed in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 28) per il caso di scioglimento dell'ANSSAT.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato, da membro esterno cooptato nel Consiglio Direttivo o da uno dei soggetti di cui all'art. 3) del regolamento di attuazione del presente statuto.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Il soggetto che sia legale rappresentante di più associati può rappresentare validamente gli stessi in forma diretta in ogni sede associativa; i membri esterni cooptati nel Consiglio Direttivo possono partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria, con diritto di parola, ma non di voto, fatto salvo il caso di delega di cui al quarto comma del presente articolo.

ART. 9

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'ANSSAT o da chi ne fa le veci; in mancanza, il Presidente viene nominato dall'assemblea.

Il segretario dell'ANSSAT funge da Segretario dell'assemblea; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.

ART. 10

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; quelle dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti presenti.

ART. 11

L'assemblea ordinaria ha le seguenti facoltà:

- 1) elegge, su proposta non vincolante del consiglio Direttivo, il Presidente dell'ANSSAT, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 3) fissa la misura delle quote associative e dei contributi straordinari a carico degli associati;
- 4) approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- 5) approva il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
- 6) delibera su ogni altro argomento di sua competenza ai sensi del presente statuto e posto all'ordine del giorno secondo le disposizioni di cui al precedente art. 7).

ART. 12

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'ANSSAT.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica fino ad un massimo di tre anni ed è composto da un massimo di 11 membri ivi inclusi il Presidente ed il Vicepresidente.

Sono membri di diritto un rappresentante per ciascuna delle aziende fondatrici dell'ANSSAT, indicate nell'atto costitutivo dell'associazione. Tale numero può essere integrato con membri iscritti anche fra non soci per un massimo di tre cooptati con delibera del Consiglio Direttivo tra persone che abbiano provata capacità professionale, competenza e probità.

I rappresentanti delle aziende fondatrici sono inamovibili e possono essere sostituiti solo dall'azienda rappresentata.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo dell'ANSSAT è presieduto del Presidente o da chi ne fa le veci. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o due dei membri del Consiglio Direttivo stesso lo ritengano opportuno. Assiste alle sedute, senza diritto al voto, un segretario, nominato dal Consiglio Direttivo con durata della carica pari a quella del Consiglio che lo ha nominato e con i compiti indicati al successivo art.20.

Il segretario dipende gerarchicamente dal Presidente.

ART. 15

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea dal precedente art. 7.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza relativa.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete in caso di parità l'argomento all'ordine del giorno s'intende respinto.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ANSSAT con pieni poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) delibera l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- b) fissa le linee della politica generale dell'associazione ivi compresa quella in materia di lavoro per la stipula di contratti di lavoro nominando l'apposita commissione;
- c) propone all'assemblea la nomina del Presidente, del collegio dei Revisore dei Conti;
- d) nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Vice Presidente con funzioni vicarie;
- e) nomina il segretario e ne fissa attribuzioni e compensi;
- f) procede alla nomina di consulenti e alla attribuzione di incarichi professionali fissandone attribuzioni e compensi;
- g) sorveglia l'attività degli uffici, cura l'amministrazione e verifica e controlla l'andamento dell'attività dell'associazione ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni;
- h) nomina rappresentanti dell'associazione a rappresentare la stessa in commissioni o organi di Enti dove sia richiesta la rappresentanza dell'associazione stessa;
- i) controlla il rispetto dello statuto da parte degli associati;
- j) svolge ogni altro compito sia dallo statuto che dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente specifiche categorie di atti di gestione ed i compiti di cui ai precedenti punti f), g) ed h).

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ANSSAT ad ogni effetto di legge e di statuto.

Ne ha la firma che può delegare per materia e competenza al Vice Presidente con funzioni vicarie e, per singoli atti, anche a terzi.

In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Alla carica di Presidente può essere eletta anche una persona non appartenente alla categoria che goda di particolare prestigio nella vita sociale per meriti professionali e che sia proposto dal

Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Il Presidente, nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.

Il Presidente è eletto immediatamente dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica fino a tre anni ed è rieleggibile.

ART. 18

Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, sia fra i membri di nomina elettiva che fra quelli eventualmente cooptati.

ART. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori:

- a) sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione eseguendo le opportune verifiche;
- b) procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferendone all'assemblea generale.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede a redigere i bilanci consuntivi e preventivi. Essi hanno altresì, il diritto di partecipare alle altre riunioni del Consiglio stesso.

ART. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri anche estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra persone di provata competenza giuridica e probità. Al Collegio spettano i seguenti compiti:

- a) dare parere agli altri organi dell'associazione su questioni di carattere generale;
- b) decidere le controversie insorte tra associati e ANSSAT sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro irrituale amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dell'ANSSAT.

TITOLO IV
SEGRETERIA ASSOCIATIVA

ART. 21

La segreteria assicura il buon andamento dell'ANSSAT sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati.

Spetta alla Segreteria:

- 1) coadiuvare il Presidente, Consiglio Direttivo e gli altri organi associativi nell'espletamento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente statuto;
- 2) dare esecuzione alle delibere degli organi;
- 3) organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- 4) coordinare l'attività dei consulenti al fine di garantire la corretta applicazione ad ogni livello, della linea politica e delle deliberazioni associative;
- 5) assistere la Commissione Sindacale per i rinnovi dei Contratti di Lavoro;
- 6) svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 7) la Segreteria Associativa è affidata alla responsabilità del Segretario dell'ANSSAT nominato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V
PATRIMONIO
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 22

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi straordinari;
- c) dal fondo di riserva;
- d) da ogni altro cespite acquisito dall'Associazione.

La quota associativa annuale e i contributi straordinari sono deliberati dall'assemblea.

Il contributo straordinario può essere deliberato dal Consiglio Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l'obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell'assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.

ART. 23

Il fondo di riserva è costituito dal dieci per cento dell'eventuale attivo di bilancio di esercizio.

Qualora il bilancio annuale si chiuda in passivo l'assemblea delibera sulla copertura finanziaria mediante contributi straordinari o prelevamenti dai fondi di riserva su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 24

L'impegno finanziario degli associati verso l'Associazione vale per due esercizi e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non vengano presentate formali dimissioni a mezzo di raccomandata almeno tre mesi prima del 1 marzo del biennio di scadenza. Nel caso di cessazione dell'attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 10 giorni, permane l'obbligo di pagare i contributi per l'esercizio finanziario in corso alla data dell'evento, salvo la rinuncia al credito.

In caso di recesso, decadenza o esclusione l'associato perde ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 25

La gestione finanziaria è affidata al tesoriere che la esercita secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la cassa e ne risponde nei confronti del Consiglio Direttivo; esige e riscuote le quote associative ed ogni altro credito, e provvede ai pagamenti secondo il bilancio approvato e le delibere degli organi associativi.

ART. 26

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e alla predisposizione del bilancio preventivo, che sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria, corredati dalle relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE

SCIoglimento DELL'ANSSAT

ART. 27

Le modifiche del presente statuto, sono deliberate, dall'assemblea straordinaria, e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati con le modalità fissate dal precedente art. 7).

Nell'ipotesi che proposte di modifica siano formulate da un terzo degli associati è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

ART. 28

Lo scioglimento dell'ANSSAT può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Esso è deliberato dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'ANSSAT e validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.

La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori ANSSAT, le modalità di liquidazione e la destinazione del fondo comune.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di Legge in vigore.